

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Disciplina

1. È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2017 n. 117, degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, e della normativa in materia, una Fondazione, denominata **FONDAZIONE COTARELLA**, che assume la forma giuridica di fondazione.

Finché non sussistono i requisiti per l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore la Fondazione adotterà la denominazione "**FONDAZIONE COTARELLA**".

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e pertanto assumerà la denominazione "**FONDAZIONE COTARELLA Ente del Terzo Settore**" o, in sigla, "**FONDAZIONE COTARELLA ETS**". Fino a che non è avvenuta l'iscrizione nel detto registro, la Fondazione non farà uso della denominazione "**FONDAZIONE COTARELLA Ente del Terzo Settore**" o, in sigla, "**FONDAZIONE COTARELLA ETS**".

3. La fondazione ha sede legale nel comune di Montecchio. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comu-

ne può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e Attività

1. La fondazione ha per scopo: perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e, precisamente, promuovere l'educazione dei bambini al contatto con la natura, la scoperta delle antiche radici e tradizioni, lo svolgimento di attività culturali, di interesse sociale e con finalità educativa, lo svolgimento di attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, il sostegno alla ricerca scientifica in campo medico di particolare interesse sociale, attraverso il rapporto con la natura, le tradizioni e le diverse culture culinarie.

La Fondazione favorirà, con le proprie attività, lo sviluppo armonico della persona (non solo bambini, ma anche giovani, adolescenti, e i loro genitori), la conoscenza dell'importanza di una corretta educazione alimentare nei contesti più importanti per la vita delle persone, tra cui famiglia, scuola, luoghi di lavoro, altro; promuoverà la consapevolezza in ordine alle motivazioni che ispirano scelte alimentari non corrette e non funzionali; promuoverà la cultura di una sana genitorialità, capace di educare con l'esempio e idonea a riconosce-

re, accogliere e riorientare disfunzioni e abitudini tossiche o dannose; promuoverà la realizzazione di esperienze di accompagnamento e recupero di un rapporto consapevole ed equilibrato con il cibo.

In particolare, essa, svolgerà, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività di interesse generale, aventi ad oggetto:

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche mediante realizzazione di laboratori esperienziali di produzione e di creazione di piatti e ricette idonee ad esaltare le qualità delle materie prime e le implicazioni di un uso più o meno corretto del cibo e di tutte le modalità di preparazione;

- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla normativa richiamata, anche attraverso la realizzazione di convegni, seminari, workshop, nazionali ed internazionali;

* agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale; e tra essa sviluppare progetti e attività di cura e sensibilizzazione, da svolgersi in fattoria con i medici e ricercatori, sia su pazienti singoli che su gruppi di ragazzi con predisposizione a disturbi alimentari, in collaborazione con le Università e le Istituzioni Ospedaliere, con il mondo della scuola, di ogni ordine e grado, con associazioni e imprese intenzionate a partecipare ai progetti, favorendo la ricerca sulle malattie genetiche e l'impatto dell'alimentazione su mutazioni genetiche del DNA, anche realizzando un polo di riferimento nella cura e prevenzione delle malattie alimentari, attraverso la collaborazione con importanti istituti medici e universitari.

Le dette attività devono intendersi ricadere nei settori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le dette attività saranno svolte presso la sede sociale e altrove, ove sarà determinato dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla Regione Umbria.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà

aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

In concreto la Fondazione vuole sviluppare percorsi volti a:

- educare bambini, ragazzi ed adulti al contatto con la natura;
- sviluppare l'attenzione ai comportamenti ed alla cura delle motivazioni che ispirano scelte alimentari non corrette e non funzionali al benessere psicofisico;
- studiare il fenomeno dell'ortoressia, per inquadrare e contrastare comportamenti alimentari eccessivamente rigidi e le patologie che ne conseguono;
- diffondere la cultura di una sana genitorialità, capace di educare con l'esempio ed idonea a riconoscere, accogliere e riorientare abitudini tossiche o dannose;
- effettuare l'erogazione gratuita di denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazione appositamente raccolta, a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, nell'ambito della natura, delle tradizioni e delle scienze dell'alimentazione;

- sviluppare percorsi di inclusione sociale e di apprendimento innovativo, anche per bambini e giovani diversamente abili;
- sperimentare occasioni di vacanza per famiglie con soggetti in condizioni di svantaggio;
- sviluppare nuovi modelli di informazione, di educazione, e di formazione "sul campo", anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie sui temi legati alla biodiversità, al cibo, all'alimentazione equilibrata e sostenibile, alla co-produzione alimentare sana e rispettosa dell'ambiente, alla conoscenza dei luoghi e delle tradizioni;
- creare laboratori pratici fra diverse generazioni (giovani, anziani, diversamente abili, ecc.) per la preparazione dei cibi;
- realizzare studi e ricerche di valore scientifico, in grado di favorire il riconoscimento di malattie connesse all'alimentazione e suggerire programmi di miglioramento e recupero;
- sviluppare una nuova cultura sulla genitorialità, sulle competenze emotive, sulle relazioni, sulla gestione dello stress, sulla gestione e la valorizzazione dei fallimenti, sulla vocazione personale, sul cambiamento;
- porre in essere laboratori per l'attività fisica e motoria in genere.

Le suddette attività saranno svolte nei settori di cui

all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le dette attività saranno svolte presso la sede sociale e altrove, ove sarà determinato dall'Organo amministrativo anche fuori dalla Regione Umbria.

Le attività saranno svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'attività di "ricerca scientifica di particolare interesse sociale" sarà svolta, nella forma della "beneficenza indiretta" precipuamente mediante erogazione gratuita di denaro in favore di altri Enti, che abbiano la qualifica di "Ente del Terzo Settore" ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione, quale attività accessoria, potrà dare vita a modelli educativi e riabilitativi, validati scientificamente, in grado di coniugare conoscenze, competenze, comportamenti per gli educatori e gli operatori sanitari, da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

Articolo 3 - Attività diverse

1. La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie

e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti stabiliti con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'esercizio delle suddette attività diverse sarà effettuato conformemente al Decreto 19 maggio 2021 n. 107 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti

degli organi sociali.

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai fondatori, ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) avanzi di amministrazione;
- g) ogni altro apporto, ricavo o provento.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono Organi della fondazione

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di indirizzo;
- c) l'organo di controllo;
- d) il Presidente;

e) il Presidente Onorario;

f) il Direttore Generale.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) esercizi, salvo per il Presidente Onorario che viene nominato a vita o fino a dimissioni, e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Consiglio di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione della Fondazione è collegiale ed è denominato "Consiglio di Amministrazione". Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di **3 (tre)** ed un massimo di **9 (nove)** persone.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il Consiglio di amministrazione governa l'ente.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 2 (due) volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la

riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente;
- amministra e gestisce la fondazione;
- potrà istituire comitati e organi consultivi della Fondazione, e curare la tenuta dell'albo dei sostenitori della Fondazione previa approvazione di uno specifico regolamento;
- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme;
- realizza il programma e gli scopi della Fondazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando le spese;
- cura la tenuta dei libri della Fondazione di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- determina i criteri, conformemente alla legge, per la devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o

comunque conformemente alla vigente legislazione;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- nomina un eventuale direttore generale, determinandone poteri e competenze;
- approva eventuali regolamenti interni previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;
- è competente per ogni altro aspetto che non sia devoluto a diverso organo.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8 - Il Presidente

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministra-

zione sulla base delle direttive di tale organo, comunque in ottemperanza alle disposizioni del Consiglio di indirizzo, riferendo all'organo di amministrazione e al consiglio di indirizzo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 9 - il Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario, è eletto dal Consiglio di Indirizzo, a tempo indeterminato, a vita o fino a dimissioni.

2. Il presidente Onorario non ha alcun potere gestorio nè amministrativo, né di rappresentanza.

3. La qualità di Presidente Onorario è compatibile con il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 10 - Il Direttore Generale

1. Il consiglio di amministrazione potrà nominare un Direttore Generale determinando le funzioni da attribuirgli.

2. Il Direttore Generale dura in carica per un triennio o comunque decade unitamente all'organo amministrativo che lo ha nominato.

Articolo 11 - Organo di controllo

1. Il consiglio di indirizzo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costitu-

ito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del consiglio di indirizzo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga opportuno, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

2. Non appena si verificano le condizioni previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, o altra normativa applicabile, che impongano l'obbligo di nominare soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Presidente convocherà senza indugio, e comunque con avviso da spedirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dell'evento, il consiglio di Indirizzo affinché adotti le decisioni necessarie.

Articolo 13 - Consiglio di indirizzo

1. Il consiglio di indirizzo è formato da un minimo di **3 (tre)** ad un massimo di **15 (quindici)** persone, nominate tra le signo-

re **COTARELLA Dominga, COTARELLA Marta e COTARELLA Enrica** e i

loro ascendenti o discendenti in linea retta di maggiore età.

2. Nel caso in cui non vi siano tante persone che rispondano a

tale requisito pari al numero minimo determinato al comma 1,

detto numero minimo si intende ridotto fino al numero delle

persone esistenti che rispondano al detto requisito.

3. Il consiglio di indirizzo:

- nomina il Presidente Onorario,

- nomina i componenti l'organo di controllo e il Revisore legale dei Conti;

- nomina i componenti l'organo di amministrazione;

- approva il Bilancio della Fondazione predisposto dal Consiglio di amministrazione;

- delibera le modifiche dello statuto della Fondazione.

4. Il consiglio di indirizzo determina le linee guida della

Fondazione, indicando al Consiglio di Amministrazione le aree

e i settori, nell'ambito degli articoli 2 e 3 dello Statuto,

in cui concentrare l'attività; esprime pareri vincolanti per

l'eventuale modifica dello Statuto e per l'eventuale devolu-

zione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione,

ai sensi dell'articolo 9 del D. lgs. 117/2017, approva le mo-

difiche dello statuto, nomina il revisore dei conti o la società di revisione di cui all'articolo 10 dello Statuto;

5. Il consiglio di indirizzo può revocare i componenti del

Consiglio di Amministrazione, anche senza giusta causa.

6. Non vi è incompatibilità tra il ruolo di componente il consiglio di indirizzo e il ruolo di componente il Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti il Consiglio di Indirizzo sono nominati dagli altri componenti di tale Organo. Ove non vi sia più alcun soggetto che ha i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, i componenti del Consiglio di Indirizzo, all'unanimità, potranno nominare nuovi componenti dell'organo anche privi di tale requisito. Ove non vi sia più alcun soggetto facente parte del Consiglio di Indirizzo, su istanza di chiunque ha interesse, possono essere nominati dal Presidente del Tribunale competente per la sede della Fondazione fino a tre componenti del Consiglio di Indirizzo che abbiano i requisiti di cui al primo comma; ove non vi siano soggetti in possesso dei detti requisiti di cui al primo comma o questi fossero meno di tre, la nomina potrà essere effettuata anche nei confronti di soggetti privi di tali requisiti. Il consiglio di indirizzo, con delibera da adottarsi in forma pubblica, può decidere la proroga della fondazione, indicando la nuova durata.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, dal momento in cui tale normativa sarà applicabile alla Fondazione e dal momento in

cui non sarà più applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo 460/97.

3. Il bilancio, o comunque l'apposito documento previsto dalle normative applicabili, sarà predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, o comunque nel termine imposto dall'articolo 20 - bis del D.P.R. 600/1973, finché tale normativa sarà applicabile alla Fondazione.

4. Dal momento in cui sarà applicabile alla Fondazione la disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione, dopo l'approvazione, procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

5. Ove, per ottemperare a normative fiscali o ad altri obblighi di legge, la Fondazione dovesse approvare il bilancio entro termini più brevi, l'organo di amministrazione sarà comunque tenuto a rispettare tali termini più brevi.

6. Dal momento in cui sarà applicabile alla Fondazione la disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e

pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16 - Libri della Fondazione obbligatori

1. La fondazione tiene i libri obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. Dal momento in cui la Fondazione sarà qualificata "Ente Del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, del codice civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000.n. 361.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3

luglio 2017 n. 117, le disposizioni del presente Statuto che presuppongono tale iscrizione non trovano applicazione.

4. Dal momento in cui sarà possibile l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione domanderà l'iscrizione o trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, da tale iscrizione, indicherà negli atti, nelle comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza gli estremi della detta iscrizione.

Articolo 19 - Remunerazione

1. I componenti del consiglio di indirizzo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

2. I componenti dell'Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti o la società di revisione saranno retribuiti conformemente a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina o successivamente; in ogni caso nel limite che la norma che sarà vigente disporrà.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione possono percepire un compenso per l'attività svolta, e salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile e salvo quanto previsto al comma precedente in relazione ai componenti l'organo di controllo.

Articolo 20 - Funzionamento degli Organi

Tutti gli organi collegiali della Fondazione possono svolgere

le proprie riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente della seduta, anche a mezzo di persone da esso incaricate, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, o sia indicata la modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente della seduta e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.